

GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 290

Adunanza 10 ottobre 1994

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 15,30 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Gian Paolo BRIZIO Presidente, Luciano MARENGO Vice Presidente e degli Assessori Guido BONINO, Mercedes BRESSO, ~~Ugo CAVALLERA~~, Ettore COPPO, Vincenzo CUCCO, Paolo FERRARIS, Giampiero LEO, Massimo MARINO, Renato MONTABONE, ~~Lido RIBA~~, Angelo ROSSA, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: CAVALLERA, RIBA.

(Omissis)

D.G.R. n. 213 - 39129

OGGETTO:

Casa di Riposo di Pralormo (TO) - Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, e approvazione nuovo Statuto.

A relazione dell'Assessore Rossa:

La Casa di Riposo di Pralormo (TO), Ente Morale riconosciuto con D.P.R. del 22.02.1967, ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello Statuto vigente, "l'assistenza a persone sane ed autosufficienti con il ricovero pieno o parziale. L'assistenza potrà essere estesa anche al domicilio delle persone residenti nel centro abitato del Comune qualora le condizioni finanziarie e di servizio lo permettano".

Con istanza in data 02.06.1994 il Presidente dell'Ente richiedeva in esecuzione della deliberazione n. 30/94 del 02.05.1994, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione di un nuovo Statuto.

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica e religiosa dell'Istituzione e altresì dalla necessità di dotare l'Ente di uno Statuto più conforme alla legislazione vigente e alla mutata natura giuridica.

Rilevato che per disposizione statutaria il Prevosto pro-tempore di Pralormo è componente di diritto e che lo stesso può delegare altro sacerdote, purché residente in Pralormo;



considerato che l'Ente continua a svolgere l'attività prevista dallo Statuto anche avvalendosi della collaborazione giornaliera del "Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia S. Donato".

Si ritengono realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste dall'art. 2 lettera C della L.R. 19 marzo 1991, n. 10; infatti l'attività assistenziale svolta si inquadra in una più generale finalità religiosa dell'Ente che è chiaramente collegato alla Chiesa cattolica.

Ciò stante,

visto l'art. 12 del codice civile,

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto le Leggi Regionali 19.03.91, nn. 10 e 11,

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Casa di Riposo di Pralormo (TO) con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività socio-assistenziali previste dallo Statuto;
- di approvare il nuovo Statuto dell'Istituto composto di 18 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
- La cessione, sotto qualunque forma, di beni immobili o di diritti reali sugli stessi dovrà essere previamente comunicata all'Amministrazione Regionale, Assessorato Assistenza.
- E' fatto obbligo all'Ente di osservare le disposizioni del codice civile concernenti le persone giuridiche private.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.



(O m i s s i s)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Gian Paolo Brizio

Segreteria della Giunta
Il funzionario verbalizzante
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta
Regionale in adunanza 10 ottobre 1994.

rf/



[Handwritten signature]

CASA DI RIPOSO DI PRALORMO

STATUTO

CAPO I

Origine e scopo dell'Ente e mezzi dei quali dispone.

ART. 1 - La Casa di Riposo di Pralormo, con sede in Via Roma 37 Pralormo, trae origine dal testamento pubblico del Signor Baravalle Donato, nato a Pralormo il 24 novembre 1906, morto in Pralormo il 15 luglio 1965, (testamento registrato a Carmagnola (TO) il 23 luglio 1965 al numero 1131 dal Dott. Eugenio Bongiovanni Notaio in Carmagnola).
La Fondazione fu eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 febbraio 1967.

ART. 2 - L'Ente, che non ha fini di lucro, ha per scopo l'assistenza a persone in condizione di autosufficienza psico fisica, e parzialmente autosufficienti.

ART. 3 - Attualmente il patrimonio immobiliare dell'Ente, costituito dalla Sede e da alcuni terreni agricoli, è valutato in L. 1.000.000.000.

La Casa di Riposo provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie con le rendite del patrimonio, con il ricavo delle rette, con il contributo di benefattori e con ogni altro provento legalmente accettabile.

Norme relative agli ospiti.

ART. 4 - Gli ospiti sono dimessi dall'Istituto quando le condizioni di salute ne richiedano il ricovero in ospedale.

Possono essere dimessi anche per gravi ragioni nei casi previsti dal Regolamento interno.

Gli ospiti verranno dimessi previo accordo con i parenti dell'ospite o in assenza collaborando sempre con le strutture dell'U.S.S.L. presenti sul territorio (assistente sociale, coordinatore socio-assistenziale).

ART. 5 - Le norme per l'ammissione e le dimissioni degli ospiti e le altre disposizioni per il funzionamento dell'Ente sono fissate nel Regolamento Interno.

La misura delle rette, le precedenza, la diminuzione delle rette in casi particolari, sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salvo riferimento a norme del Regolamento interno.

CAPO II

Dell'Amministrazione.

ART. 6 - L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

Cinque membri sono eletti con le seguenti modalità:

E' membro di diritto il Parroco di Pralormo, il quale potrà delegare altro Sacerdote, purché residente in Pralormo.

Due membri sono nominati dal Consiglio Comunale di Pralormo. (un membro verrà designato dalla maggioranza e l'altro dalla minoranza).

Due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione, così composto, provvede ad eleggere fra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

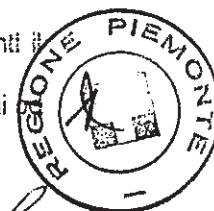
Il Presidente eletto nominerà i rimanenti due membri del Consiglio di Amministrazione (interni ed esterni all'Assemblea dei Soci) che verranno scelti in base a criteri di competenza specifica.

CASA DI RIPOSO
DI PRALORMO
Via Roma
PRALORMO (TO)

1

CASA DI RIPOSO
DI PRALORMO
Via Roma
PRALORMO (TO)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ; i membri possono essere confermati senza interruzione.

In caso di morte o di dimissioni di membri del Consiglio , si provvederà a nominare nuovi membri. Essi saranno nominati dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Comunale o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seconda della provenienza di nomina.

ART. 7 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente , ne fa le veci il Vice Presidente , o , in difetto , il Consigliere più anziano di nomina o , in caso di contemporanea nomina , il più anziano di età.

CAPO III

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, da comunicare ai componenti del Consiglio almeno cinque giorni precedenti l'adunanza.

ART. 9 - Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Non possono prendere parte al voto quei membri che , relativamente ad uno specifico oggetto, fossero direttamente o indirettamente interessati.

ART.10- I Processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

ART.11- Il Consiglio provvede all'Amministrazione dell' Ente ed al suo regolare funzionamento. Delibera i regolamenti di amministrazione, di servizio interno e del personale. Nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati. Promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto. Delibera l'ammissione e le dimissioni degli ospiti, quando ve ne sia necessità. Delibera gli atti di disposizione relativi al patrimonio. Determina la retta di ricovero da corrispondersi per gli ospiti. Determina eccezionalmente rette inferiori in caso di effettiva necessità, solo verso ospiti nati e residenti in Pralormo, compatibilmente con le possibilità finanziarie dell'Ente. Nomina e dimette il Segretario e ne stabilisce gli emolumenti. Nomina e dimette amministratori, tecnici e professionisti, interni o esterni al Consiglio di Amministrazione, e ne stabilisce gli emolumenti. Forma e approva bilanci preventivi ed i conti consuntivi. Delibera in genere su tutto ciò che interessa la Casa di Riposo.

CAPO IV

Attribuzioni del Presidente

ART.12- Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Di rappresentare l'Ente.
Di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
Di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
Di prendere, in caso d'urgenza , tutti i provvedimenti che il caso richieda salvo di riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.



CASA DI RIPOSO
DI PRALORMO
Via Roma
PRALORMO (TO)

2

CASA DI RIPOSO
DI PRALORMO
Via Roma
PRALORMO (TO)



CAPO V

Dei Soci

ART.13- Allo scopo di favorire un'attiva partecipazione della cittadinanza alla vita ed all'amministrazione dell'Ente, viene prevista dal presente Statuto la possibilità per i cittadini di concorrere al buon funzionamento dell'Ente divenendone soci.

I soci collaboreranno con il Consiglio di Amministrazione per attuare nel modo migliore gli scopi della Casa di Riposo.

Sono Soci fondatori :

Il Sig. Casale Giovanni Battista facente parte , sin dalla costituzione dell'Ente , del primo Comitato Promotore della Casa di Riposo di Pralormo ;

I membri del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo alla data del 2 maggio 1994.

E' socio di diritto un rappresentante dell'organizzazione " Gruppo di Volontariato Vincenziano Parrocchia S. Donato " designato dall'organizzazione stessa.

Può divenire socio (perpetuo), ogni ulteriore benefattore che successivamente al 2 maggio 1994 versi, in un'unica soluzione, una somma superiore a L. 2.000.000 , che ne faccia espressa richiesta, previa accettazione dell'Assemblea dei Soci.

CAPO VI

Dell'Assemblea dei Soci

ART.14- L'Assemblea dei Soci nomina un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea una volta all'anno per prendere visione del Bilancio Consuntivo redatto dal Consiglio di Amministrazione.

Può inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Il Presidente dura in carica per cinque anni.

L'assemblea dei soci ha funzione propositiva, di stimolo e di controllo nei confronti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

ART.15- Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà dei soci o dei delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero qualsiasi di soci

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le decisioni vengono prese a maggioranza.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

ART.16- Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Un socio può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

CAPO VII

Norme transitorie

ART.17- L'attuale Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica , provvisoriamente , fino a quando non sarà attuato dalla Regione Piemonte il provvedimento di privatizzazione dell'Ente Morale Casa di Riposo di Pralormo .

Inoltre dovrà essere costituita l'Assemblea dei Soci .

Successivamente l'Assemblea dei Soci nominerà i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza (due) e il Consiglio Comunale nominerà gli ulteriori due membri

Entro trenta giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione , il Presidente dell' Assemblea dei Soci fisserà la data di prima convocazione del del nuovo Consiglio di Amministrazione e provvederà ad inoltrare invito scritto agli eletti.

ART.18- Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme generali previste dal Codice Civile.



CASA DI RIPOSO
DI PRALORMO
Via Roma
PRALORMO (TO)

3

Emilio
CASA DI RIPOSO
DI PRALORMO
Via Roma
PRALORMO (TO)



REGIONE PIEMONTE	
Copia fotostatica conforme all'originale composto di n. 551 fasciole.	
Torino,	23 NOV. 1994
FUNZIONARIO INCARICATO	
Ing. Ruggaro Ceppa	